

Addì, 27 luglio 2006

VERBALE DI ACCORDO

TRA

il Collegio Imprese Edili ed Affini della Provincia di Como rappresentato dal cav. Benedetto Monti, dal Direttore ing. Valter Ferrario e dalla dott.ssa Daniela Colmano

la Confartigianato Imprese Como rappresentata dal rag. Giuseppe Contino

la Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Como rappresentata dal Sig. Antonio Recagni

e

le Organizzazioni Sindacali Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. di Como rappresentate dai Segretari Generali Sigg. Antonio Del Verme, Alfredo Napoli e Marco Fontana.

Visti

i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi sindacali nazionali

si conviene quanto segue:

per la parte normativa sono state effettuate alcune variazioni all'articolato del contratto integrativo provinciale scaduto il 31 dicembre 2005 e sono stati introdotti alcuni articoli di nuova formulazione.

Tali articoli, identificati dalla lettera -A- alla lettera -O-, sono allegati al presente verbale di accordo e ne costituiscono parte integrante.

Sono state altresì aumentati gli attuali importi delle indennità di mensa e di trasferta fissa per gli operai, di indennità di mensa e di indennità di trasporto per gli impiegati nonché l'elemento economico territoriale secondo il seguente schema:

OPERAI

DATA	MENSA (importi giornalieri)	TRASFERTA FISSA (importi giornalieri)	E.E.T.
1° luglio 2006			+ 3%
1° gennaio 2007	+ 0,25	+ 0,50	
1° luglio 2007	+ 0,25	+ 0,50	
1° settembre 2007			+ 4%
1° gennaio 2008	+ 0,71	+ 0,29	

IMPIEGATI

DATA	MENSA (importi giornalieri)	TRASPORTO (importi giornalieri)	E.E.T.
1° luglio 2006			+ 3%
1° gennaio 2007	+ 0,25	+ 0,55	
1° settembre 2007			+ 4%
1° gennaio 2008	+ 0,96	+ 0,24	

Letto, confermato e sottoscritto.

Collegio Imprese Edili ed Affini
della Provincia di Como

Confartigianato Imprese Como
della Provincia di Como

Confederazione Nazionale Artigianato
della Provincia di Como

Fe.N.E.A.L. - U.I.L. di Como

F.I.L.C.A. - C.I.S.L. di Como

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. di Como

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

In merito ad alcune questioni inerenti la struttura e le prestazioni della Cassa Edile delle province di Como e Lecco

le parti dichiarano

- di aver preso visione delle risultanze presentate dalla Cassa Edile sulla sperimentazione decisa con il Verbale d'Accordo 19 luglio 2001 relativa al riconoscimento del trattamento economico per il periodo di carenza di malattia per un evento pro-capite annuo con prognosi inferiore a sette giorni. Le parti si rendono altresì disponibili ad un ulteriore approfondimento in merito alla carenza malattia;
- di ritenere opportuna una revisione delle attuali assistenze Cassa Edile;
- di individuare una modalità operativa della gestione delle liquidazioni INAIL.

In merito alla richiesta sindacale relativa al FORMEDIL, le parti:

- esprimono una positiva valutazione sul ruolo e sulla gestione bilaterale della formazione professionale del settore;
- esprimono la volontà di consolidare i rapporti con l'Amministrazione Provinciale e con la Regione ed eventualmente, nei tempi e nei modi che riterranno opportuni, indicando azioni propositive e condivise;
- ritengono necessario individuare percorsi condivisi di consolidamento ed eventualmente rafforzamento della gestione bilaterale della formazione professionale del settore a livello provinciale e regionale.

SICUREZZA - R.L.S.

Le sottoscritte parti nell'ottica del miglioramento della sicurezza e della prevenzione nei cantieri focalizzano l'attenzione sulle funzioni e sulla formazione del rappresentante della sicurezza nell'ambito della normativa introdotta dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

In particolare il lavoratore eletto o designato, secondo le modalità di cui all'art. 87 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 nonché ai sensi di legge, rappresentante per la sicurezza dovrà disporre del tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico, nell'ambito dei cantieri.

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione continua in materia di salute e sicurezza con riguardo ai rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza.

Restano confermati i vigenti accordi nazionali e territoriali in materia, in particolare l'art. 12 del Verbale di Accordo 30 settembre 2002.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ART. 2

Le parti convengono sull'opportunità, in caso di utilizzo della cassa integrazione per mancanza di lavoro, che le Imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 16 (esclusi gli apprendisti) ne diano comunicazione alle Organizzazioni Sindacali per il tramite delle Associazioni Imprenditoriali al fine di fissare un apposito incontro.

FORMAZIONE PROFESSIONALE - ART. 3

I primi 3 commi sono così sostituiti:

"Le parti contraenti riconoscono e concordano sulla necessità di dare impulso alla formazione professionale dei lavoratori del settore per contribuire a migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle Imprese.

Queste finalità sono attuate tramite l'Ente Scuola Professionale Edile che rappresenta la struttura operativa cui le parti affidano il compito di promuovere, programmare e gestire l'attività formativa nel settore.

Pertanto le parti confermano gli interventi formativi già avviati che interessano la categoria attraverso adeguate iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore nonché adeguate iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per le maestranze già inserite nel settore edile, agevolandone la partecipazione.

Inoltre ritengono di conferire all'Ente Scuola il compito di programmare nuove attività che amplino il campo dei soggetti interessati, anche sulla base di indicazioni ed esigenze che verranno espresse dalle Imprese".

Il 7° comma è così sostituito:

"Per questo, continuando la sperimentazione già in parte attuata sarà dato incarico all'E.S.P.E. di Como di organizzare accorpando in un unico corso, della durata complessiva di 40 ore di cui 20 ore durante l'orario di lavoro, gli attuali corsi di primo ingresso e di alfabetizzazione. Le restanti ore si terranno nella giornata del sabato o in momenti diversi non rientranti nell'orario contrattuale di lavoro, con retribuzione ordinaria senza maggiorazione Cassa Edile".

Il presente articolo ridefinisce la sperimentazione di tali corsi per la provincia di Como.

Si inserisce il 9° comma:

"Sempre a titolo sperimentale sarà dato l'incarico all'E.S.P.E. di valutare la possibilità di organizzare, previa verifica della domanda e del rapporto costi/benefici, alcuni corsi decentrati nel territorio per venire incontro alle esigenze dei lavoratori e delle Imprese.

CATEGORIE E QUALIFICHE MINIME - ART. 8

Dopo il 3° comma viene aggiunto:

"Ai conduttori di veicoli incaricati di trasportare i lavoratori dalla sede dell'Impresa o dal magazzino al cantiere viene riconosciuta la retribuzione per il tempo di percorrenza necessario".

ORARIO DI LAVORO - ART. 9

Il comma 1 è così modificato:

"L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali (art. 5 c.c.n.l. 20 maggio 2004 - Industria) (art. 6 c.c.n.l. 1° ottobre 2004 - Artigianato).

L'orario di lavoro come sopra individuato viene suddiviso nei primi cinque giorni della settimana".

Dopo il comma 4 viene aggiunto:

"Qualora l'Impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla rappresentanza sindacale unitaria e/o alle Organizzazioni Sindacali per il tramite delle Associazioni Imprenditoriali".

Il comma 5 è così sostituito:

"L'orario normale contrattuale degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia (elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificati), dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino, o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue".

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE - ART. 10

L'indennità territoriale di settore in atto per la provincia di Como è corrisposta nelle seguenti misure orarie:

MANSIONE	IMPORTO ORARIO	
	A.N.C.E.	A.P.A./C.N.A./CASA
Operaio 4° livello	1,28	1,29
Operaio specializzato	1,20	1,20
Operaio qualificato	1,08	1,08
Operaio comune	0,92	0,92

Per gli addetti a mansioni discontinue la misura oraria è la seguente:

MANSIONE	IMPORTO
Autista meccanico	1,20
Autista - conducente - motocarrista	1,08
Magazziniere - guardiano custode	0,76

Le parti si danno atto che gli importi così calcolati sono in coerenza con quanto previsto dai vigenti Accordi Sindacali Nazionali.

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE - ART. 11

Ai sensi dei vigenti accordi nazionali e dei c.c.n.l. di settore, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dai vigenti c.c.n.l. - le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Como, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori:

1) occupazione (parametro assoluto)	Fonte: Cassa Edile
2) occupazione (parametro relativo)	Fonte: ISTAT
3) ore lavorate	Fonte: Cassa Edile
4) monte salari	Fonte: Cassa Edile e I.N.P.S.
5) numero Imprese	Fonte: Cassa Edile e I.N.P.S.
6) andamento opere pubbliche e private	Fonte: Studi di Settore, C.C.I.A.A. e Cassa Edile
7) qualità delle costruzioni	Fonte: Specifica Commissione
8) ore di C.I.G.	Fonte: I.N.P.S. e Cassa Edile

Per il periodi di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell'elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, nel mese di gennaio.

La determinazione annuale del valore dell'elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre/30 settembre di ciascun anno rispetto a quello immediatamente precedente.

Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.

Le parti procederanno all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato con l'escursione dei valori corrispondenti ai parametri economici sopra indicati che determinano incrementi di produttività, qualità, competitività e redditività ed, in relazione alla stessa, si stabiliranno i possibili ed eventuali incrementi dell'elemento economico territoriale previsto dagli accordi citati in premessa.

Le parti definiranno l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame formalizzando le intese raggiunte.

Le parti all'atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

Gli importi erogabili saranno differenziati secondo la categoria di appartenenza dei singoli lavoratori e saranno erogati secondo quanto concordato tra le parti.

Nel caso di passaggio di categoria da parte del lavoratore nel corso dell'anno di riferimento, verrà erogato l'elemento economico territoriale sulla base della nuova categoria di appartenenza.

Per l'anno 2007 il valore annuale dell'elemento economico territoriale sarà quantificato entro il mese di gennaio 2008, verificando l'andamento degli indicatori per il periodo 1° ottobre 2006/30 settembre 2007.

In attesa di detta verifica a tutti i lavoratori verrà anticipato per ogni ora/mese retribuita/o la somma come da tabella seguente, entro la misura massima del 3% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006 con decorrenza 1° luglio 2006 ed entro l'ulteriore misura massima del 4% di paga e stipendio in vigore al 1° marzo 2006 con decorrenza 1° settembre 2007.

Dal 1° luglio 2006

Livello contrattuale

Operai:

4° livello	Euro	0,15	orarie
3° livello	Euro	0,14	orarie
2° livello	Euro	0,12	orarie
1° livello	Euro	0,10	orarie

Impiegati:

7° livello	Euro	35,92	mensili
6° livello	Euro	32,32	mensili
5° livello	Euro	26,94	mensili
4° livello	Euro	25,14	mensili
3° livello	Euro	23,34	mensili
2° livello	Euro	21,01	mensili
1° livello	Euro	17,96	mensili

Dal 1° settembre 2007

Livello contrattuale

Operai:

4° livello Euro 0,19 orarie

3° livello Euro 0,18 orarie

2° livello Euro 0,16 orarie

1° livello Euro 0,14 orarie

Impiegati:

7° livello Euro 47,89 mensili

6° livello Euro 43,10 mensili

5° livello Euro 35,91 mensili

4° livello Euro 33,52 mensili

3° livello Euro 31,13 mensili

2° livello Euro 28,01 mensili

1° livello Euro 23,94 mensili

Ai lavoratori che interrompono il servizio lavorativo prima della scadenza del periodo annuale preso di riferimento per l'erogazione del premio, verrà corrisposto il valore dell'E.E.T. proporzionalmente al servizio prestato relativo all'anticipazione erogata.

Analoga procedura viene fissata per gli anni successivi in vigore del contratto.

Il sistema di determinazione dell'elemento economico territoriale di cui al presente articolo resterà in vigore sino al rinnovo del contratto integrativo provinciale.

Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità, competitività e redditività di cui al citato art. 2.

INDENNITA' DI TRASFERTA - ART. 13

Il 1° comma è così sostituito:

"All'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato in un Comune diverso da quello di assunzione compete una diaria fissata a norma del combinato disposto dei vigenti c.c.n.l. nelle seguenti misure:

FERIE - ART. 18

L'azienda valuterà l'opportunità di concedere al lavoratore, su specifica richiesta in caso di viaggio comprovato nel Paese di provenienza, la possibilità di fruire di periodi continuativi di durata adeguata utilizzando se necessario anche i riposi annui già maturati alla data della richiesta.

**CATEGORIE E QUALIFICHE MINIME DI STIPENDIO - ART.
28**

L'assegnazione delle categorie e delle qualifiche viene effettuata in base ai criteri stabiliti dall'art. 77 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 (Industria) e dall'art. del c.c.n.l. (Artigianato).

PREMIO DI PRODUZIONE - ART. 29

Il premio di produzione in atto per la provincia di Como è corrisposto nelle seguenti misure:

MANSIONE	IMPORTO	
	A.N.C.E.	A.P.A./C.N.A./CASA
7° livello - 1 ^a categoria super	306,78	306,70
6° livello - 1 ^a categoria	281,15	280,98
5° livello - 1 ^a categoria	234,26	234,41
4° livello - Assistente tecnico	211,66	211,48
3° livello - 3 ^a categoria	194,83	194,75
2° livello - 4 ^a categoria	174,68	174,61
1° livello - 4 ^a categoria (1° impiego)	150,24	150,24

Le parti si danno atto che gli importi così calcolati sono in coerenza con quanto previsto dai vigenti Accordi Sindacali Nazionali.